

Codice A1814A

D.D. 4 febbraio 2019, n. 323

Determina di concessione breve per taglio piante lungo l'asta del fiume Tanaro sponda destra a cavallo del viadotto dell'autostrada A21 e l'asta del fiume Bormida sponda destra a cavallo del ponte della ex S.S. 10 nel Comune di Alessandria. Richiedente: LEGNOTECH s.r.l.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare alla Ditta Legnotech s.r.l. il taglio piante lungo l'asta del fiume Tanaro sponda destra a cavallo del viadotto dell'autostrada A21 e l'asta del fiume Bormida sponda destra a cavallo del ponte della ex S.S. 10 nel Comune di Alessandria, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel nulla-osta idraulico PIAL3809 dell'AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria - prot. n. 192 del 07/01/2019 e alle prescrizioni tecniche di taglio, indicate nel parere del funzionario del nostro Settore, ai sensi degli artt. 37 e . 37 bis del Regolamento Forestale n. 8/R e s.m.i., in data 29/01/2019 qui sotto riportate.

1) nell'alveo inciso, al fine di garantire il ripristino delle sezioni minime di deflusso necessarie allo smaltimento della piena ordinaria, è autorizzato:

- il taglio e allontanamento della componente arborea presente previa delimitazione del limite d'alveo attivo da effettuarsi in contraddittorio in sede di sopralluogo congiunto tecnici del Settore scrivente, la delimitazione dei confini sarà a carico della ditta;
- per le aree ricadenti sui 2/3 inferiore dello sviluppo delle sponde dovranno essere conservate la componente arbustiva e le associazioni vegetali arboree negli stadi giovanili;
- per le aree ricadenti oltre 1/3 superiore dello sviluppo delle sponde e relativi cigli latitanti dovrà essere conservata almeno il 50% di copertura rilasciando i soggetti stabili che andranno contrassegnati prima del taglio, alterando il meno possibile la fisionomia strutturale della vegetazione e, quindi, il livello di biodiversità dell'area; è a carico della ditta la delimitazione del confine superiore e la contrassegnatura delle piante da rilasciare alla base e a 1,3 di altezza del fusto..

2) A seguito di sopralluogo congiunto la ditta dovrà fornire il piedilista di martellata delle piante soggette a taglio selettivo a partire dalla classe diametrica dei 20 cm;

3) il materiale legnoso depositato e il materiale di risulta dai tagli dovrà essere rimosso e posto in zona di sicurezza o in alternativa tritato in sito;

4) deve essere rispettato il periodo di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale (dal 31 marzo al 15 giugno) e dovrà essere presentata comunicazione semplice ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;

5) la ditta deve comunicare inizio (con anticipo di almeno 7 gg) e fine lavori al Settore scrivente, all'AIPO e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto e alle prescrizioni avute.

6) dovranno essere adottate le modalità di esecuzione dei tagli previsti dal Regolamento forestale. Si richiama in particolare l'art. 32;

7) è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento delle ceppaie presenti sulle sponde.

8) Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato al 06/01/2020.

Le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi. Il concessionario terrà questo Settore ed i suoi funzionari

sollevati ed indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio e danno ad essi derivante per effetto della concessione.

Il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danneggiamento che dovesse essere riscontrato in seguito al taglio piante autorizzato ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire regolare deflusso delle acque.

Durante lo svolgimento dell'attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

La suddetta concessione autorizza la sola occupazione del sedime demaniale a prescindere da ogni altro parere o autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti leggi nazionali e regionali (in particolar modo, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, paesaggistici, la tutela della flora e fauna, ecc.), le cui acquisizioni rimangono in capo al richiedente .

La presente autorizzazione ha validità sino al 06/01/2020, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

I FUNZIONARI ESTENSORI:

dott. Giorgio Cacciabue

dott.ssa Luisella Sasso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Roberto Crivelli